

Diritti e pandemia

di Giuseppe Valditara

Per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana stiamo assistendo ad una sospensione assai prolungata di diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. L'emergenza consente la sospensione di alcuni diritti e libertà costituzionali per salvaguardarne altri. Peraltro, la Corte costituzionale ha affermato in più sentenze l'equivalenza dei diritti costituzionali,¹ pur avendo del pari riconosciuto che il diritto alla vita è “il «primo dei diritti inviolabili dell'uomo» [...] in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri”.²

Per una parte importante della pandemia la sospensione dei diritti di libertà e la sospensione del diritto al lavoro sono state giustificate proprio dall'esigenza di salvaguardare il diritto alla vita, quale diritto principe e irrinunciabile garantito dalla nostra Costituzione.

L'emergenza, però, come è chiaro dalla giurisprudenza costituzionale, deve necessariamente avere il carattere della temporaneità;³ in caso contrario, si trasforma in normalità. Se una condizione è duratura e stabile nel tempo, certamente non può più dirsi emergenza. Va anche considerato che la variante “Omicron” ha introdotto alcune novità nello scenario sanitario, in quanto si è dimostrata di letalità assai inferiore rispetto alle varianti precedenti. Grazie anche alla diffusa vaccinazione e alla massiccia immunizzazione che complessivamente coprono più del 90% della popolazione sopra i 12 anni, l'indice di diffusione del virus è ora stabilmente sotto 1.

Si pone perciò il problema di stabilire se sia ancora così stringente ed emergenziale la necessità di sacrificare diritti fondamentali di notevole importanza quali libertà e lavoro.

¹ Cfr. in particolare, Corte cost., sent. n. 85 del 2013, in cui il giudice delle leggi afferma che “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.

² Così Corte cost., ord. n. 207 del 2018 e sent. 242 del 2019. Nello stesso senso v. anche Corte cost., sent. n. 223 del 1996 e n. 35 del 1997. Da ultimo v. anche Corte cost., sent. n. 50 del 2022.

³ Cfr. Corte cost. sent. n.15/1982 in cui si sottolinea come “l'emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea”; v. anche Rolla, *Profili costituzionali dell'emergenza*, in AIC, 2 (2015), 1 ss. La temporaneità della emergenza era già avvertita nell'ordinamento costituzionale della Roma repubblicana: v. G. VALDITARA, *Il dictator tra emergenza e libertà*, Torino 2021).

Il legislatore non ha voluto imporre un obbligo vaccinale generalizzato, ma risultati analoghi sono stati raggiunti attraverso la previsione di una serie di divieti e prescrizioni. Ad oggi per determinati soggetti, che sono i soggetti non vaccinati o quelli vaccinati da più di 6 mesi, sono previste forti compressioni non solo della libertà di movimento, ma anche del diritto al lavoro, che possiede un peso assai rilevante nel bilanciamento dei valori costituzionali. Una delle novità decisive della nostra Costituzione è stata infatti l'introduzione dei diritti sociali, ⁴ considerati dal Costituente come diritti fondamentali.⁵ Tra questi, tanto fondamentale è il diritto al lavoro, che l'art. 1 della nostra Costituzione recita "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Occorre domandarsi se, in prospettiva, non possano essere sollevati dei dubbi di costituzionalità, laddove dovesse essere prolungata la compressione di questo diritto. Si tratta di tematiche che il legislatore, la dottrina e chi si occupa di insegnare le materie giuridiche non possono non porsi.

L'attuale situazione di eccezionalità potrebbe non ripetersi in futuro. È probabile infatti che questa pandemia diventi endemica. Rientri cioè nella "normalità". Alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale non sarebbe dunque giustificata la compressione per tempi indefiniti di diritti fondamentali. Se ciò avvenisse si cambierebbe l'assetto stesso della nostra Costituzione.

Potrebbero però in futuro verificarsi situazioni non troppo diverse da quella che abbiamo vissuto in questi anni. Per quanto possiamo augurarci che tante fosche previsioni non si realizzino, il rischio che nei prossimi anni si presenti sulla scena internazionale qualche nuovo virus è molto concreto. Occorre dunque ripensare la sanità. La sanità italiana, come tante altre sanità in Europa e nel mondo, si è rivelata assolutamente inadeguata. Troppo pochi sono i medici, in particolare gli specialisti in medicina di rianimazione e i medici di pronto soccorso. Patiamo un'inadeguatezza strutturale, legata alla scarsità di investimenti, dei reparti di terapia intensiva. Per troppo tempo, inoltre, è stata dimenticata in Italia la medicina territoriale e domiciliare, che si è rivelata invece un fulcro indispensabile nella efficace lotta al virus.

Occorre in prospettiva programmare un diverso modello di sanità.

Più in generale è mancata una strategia sanitaria europea. È indispensabile immaginare che le linee generali di contrasto a malattie trasmissibili siano di competenza di una rinnovata UE.

Anche da questo punto di vista i giuristi possono, insieme ai medici, fornire spunti e soluzioni.

⁴ Sui diritti sociali nella Costituzione nella vasta dottrina per un utile quadro generale v. M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, II ed., Torino, 2020, *passim*.

⁵ Cfr. P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, III ed., Torino, 2011, 489 ss.